

in poi.

Dato il lungo periodo di tempo intercorso dalla data dell'ultima erogazione in conto mutuo, il Servizio Patrimoniale, basandosi sulla facoltà riservata all'Istituto dall'art. 7 del contratto di mutuo, riteneva prudente di far eseguire accertamenti circa il valore degli immobili ipotecati, valore che il Comitato Tecnico di Finanza di Cosenza stabiliva in circa L. 1.500.000, con uno scarto in eccesso del 40% sul valore prudenziale attribuito agli immobili stessi nel giugno 1929, in occasione del mutuo.

Tenuto presente tale accertamento di valore e che l'Ente mutuatario non era in grado di offrire garanzie supplementari, l'Istituto richiedeva all'Istituto per le Case Popolari di Cosenza di ridurre il mutuo a L. 750.000.-

Non avendo l'Ente mutuatario inteso aderire a tale richiesta, l'Istituto iniziava azione giudiziarie.

Poiché a fine dicembre 1934 il residuo mutuo, ritenute pagate le rate di ammortamento scadute, ammontava a L. 1.103.537, lo Istituto per le Case Popolari di Cosenza per aderire alla richiesta dell'Istituto di ridurre il